

Legge 13 luglio 1995, n. 295, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa ("Gazzetta ufficiale" n. 171 del 24.07.1995).
Entrata in vigore della Legge: 25.07.1995.

Legge 13 luglio 1995, n. 295,
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa
-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

(Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)

...(omissis) ...

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla Legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della Legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima Legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e l'Università Popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione Italiana, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

... (omissis) ...

8. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... (omissis) ...

Articolo 4.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato)

... (omissis) ...

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della Legge 30 settembre 1993, n. 388, della Legge 26 febbraio 1992, n. 212, della Legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelli iscritti ai capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1787):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 19 dicembre 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 gennaio 1995, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 22 febbraio, il 2 marzo e il 28 marzo 1995.

Esaminato in aula il 2 maggio 1995 e approvato il 3 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1664):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 8a e 10a.

Esaminato dalla 3a commissione il 31 maggio 1995 e il 15 giugno 1995.

Relazione scritta annunciata il 4 luglio 1995 (atto n. 1664/ A - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula il 4 luglio 1995 e approvato l'11 luglio 1995.